



**RACCOMANDATA A MANO**

Roma,

18 MAG. 2011

Prot. n. ENEA/2011/28644 /UCP

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Funzione Pubblica  
Ufficio per le Relazioni Sindacali delle Pubbliche  
Amministrazioni - URSPA - Palazzo Vidoni  
Corse Vittorio Emanuele II, 116  
00186 Roma

Alla c.a del Direttore Cons. Eugenio Gallozzi

p.c. Ispettorato Generale per gli ordinamenti del  
personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico  
del Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Via XX Settembre, 97  
00187 Roma

Alla c.a dell'Ispettore Generale Capo  
Dott.ssa Ines Russo

**OGGETTO:** Ipotesi di accordo per il contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente ENEA - Norme di omogeneizzazione, ai sensi dell'articolo 26 del CCNL EPR del 2009, e di equiparazione, ai sensi dell'articolo 6 e 7 del CCNL EPR del 2006: Ipotesi di accordo per il contratto collettivo integrativo del personale non dirigente dell'ENEA.

Con riferimento alla nota di codesto Dipartimento prot. N. 27483 del 29/4/2011, di pari oggetto, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne l'attestazione della compatibilità economica-finanziaria dell'ipotesi di accordo sottoscritta e asseverata dal Collegio dei Revisori di questa Agenzia, si ritiene che la stessa sia stata resa sia ai fini economici che normativi, in conformità a quanto disposto dall'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs n. 150/2009, e dalla Circolare n. 7/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Quanto sopra si evince dal verbale n. 1/2010 (all. 1) del Collegio dei Revisori emesso a seguito della trasmissione della relazione illustrativa da parte dei competenti uffici dell'Enea. In detto atto viene presa in esame anche la compatibilità normativa riguardante i riferimenti alla natura premiale e selettiva connessi alla erogazione delle risorse, stante la segnalazione del



medesimo Collegio relativa ad una possibile (e già esclusa dall'Aran) incoerenza fra le tabelle di equiparazione predisposte con la disciplina di cui all'art. 6 del CCNL EPR 7-4-2006.

In ordine ai chiarimenti richiesti circa l'utilizzazione dei residui del FUA per gli anni 2009 e 2010, si assicura che dette risorse saranno destinate alla premialità per la quale nel fondo afferente l'anno 2011 era, peraltro, già stata appostata la somma di € 1.600.000,00 agli stessi fini.

In buona sostanza, stante il difficile e complesso iter di omogeneizzazione fra il contratto ENEA e quello degli EPR, che ha comportato un ritardo nella contrattazione integrativa, avvenuta solo a fine dell'esercizio 2010, si ritiene opportuna una considerazione unitaria del triennio finanziario 2009\2011, precisando sin d'ora che le risorse residue dei fondi 2009 e 2010 per la premialità saranno utilizzate nel 2011 - previa contrattazione con le OO.SS. - sia per l'assegnazione di premi che per istituti afferenti il trattamento accessorio dei ricercatori/tecnologi.

Inoltre, per quanto concerne l'omogeneizzazione della disciplina contrattuale ENEA con quella del Comparto Ricerca, si assicura che si terrà conto del fatto che, a fronte di una medesima fattispecie lavorativa, non sarà possibile riconoscere più indennità. Di conseguenza questa Agenzia procederà ad una puntuale ricognizione, in sede di trattativa con le OO.SS., delle diverse indennità e della modalità di attribuzione delle stesse. Si prende altresì atto dell'impossibilità di assegnazione, nell'ambito del contratto di omogeneizzazione, di discipline già previste dalla contrattazione integrativa dell'ENEA.

Per quanto attiene, poi, il rilievo del MEF riguardante le disposizioni riferite alle progressioni economiche richiamate nel prospetto dei fondi 2009 e 2010, si precisa che le stesse sono già state effettuate in applicazione degli art. 50 CCNL ENEA 1998-2001 e artt. 30 e 31 del CCNL ENEA 2002-2005, e si riferivano alle attività di cui agli anni 1998-2008. E' di tutta evidenza, dunque, che si tratta di somme già accantonate e non più disponibili per eventuali progressioni economiche riferite ad anni successivi al 2008.

Peraltro, nelle more della costituzione del fondo 2011, questa Agenzia procederà all'applicazione delle tabelle di equiparazione nel senso di quanto evidenziato dall'ARAN con nota prot. n. 4930 del 2.3.2011, erogando nel contempo un trattamento accessorio provvisorio, secondo le indicazioni di cui all'ipotesi d'accordo in esame.

Infine, in sede di stipula definitiva del contratto integrativo in parola, si assicura il rispetto dei principi di cui agli art. 5, comma 2, e 40, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, circa gli ambiti riservati, per materia, alla contrattazione collettiva e alla legge.

Con i migliori saluti.